

Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO STATALE "Vito FORNARI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico

Via Gen. Amato n. 37 – 70056 Molfetta (BA); C.M.: BAPM02000G – C.F.: 83004450728

Tel. 0803344902 – e-mail: bapm02000g@istruzione.it – bapm02000g@pec.istruzione.it Sito web: www.liceofornari.edu.it

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - "V. FORNARI"-MOLFETTA

Prot. 0001313 del 24/02/2025

I-1 (Entrata)

Ai Docenti

Agli Studenti e alle Studentesse

Ai Genitori

Al DSGA e al personale ATA

Sito web scuola

Oggetto: Codice per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo: Regolamento.

Si trasmette, in allegato, quanto indicato in oggetto e si invitano le SS.LL. in indirizzo ad un'attenta lettura dei contenuti, per promuovere e condividere iniziative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Giulio Domenico Piliero

CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

- REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente PTOF.



Premessa

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo hanno assunto, nel tempo, una rilevanza sempre maggiore. Soprattutto in relazione al cyberbullismo, la Polizia Postale registra un aumento delle segnalazioni e un abbassamento della fascia di età dei ragazzi interessati.

L'impatto psicologico sulle vittime, in alcuni casi, può risultare così grave da impedire una sana definizione dell'identità personale e compromettere i processi di socializzazione, incidendo sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Proprio alla luce della gravità e dell'intensificarsi dei fenomeni, il Ministero dell'Istruzione si impegna da anni sul fronte della prevenzione, suggerendo strategie efficaci di intervento.

Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la scuola operi con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali degli studenti.

Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del 2021, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza.

"Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio."

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un'educazione civica digitale. Gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale.

Il Liceo Vito Fornari, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie extra scolastiche.

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

1.1 Le caratteristiche del bullismo

Il **bullismo** è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

Per bullismo si intendono:

per “**bullismo**” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione (Nuovo comma 1 bis)

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **INTENZIONALITÀ:** tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA:** tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.
- **ASIMMETRIA DI POTERE:** la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Può manifestarsi attraverso **forme dirette** (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o **forme indirette** (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

I casi di cronaca hanno messo in luce diversi tipi di bullismo: razzista, sessista, sessuale, omofobico, verso la disabilità, la religione e chi ha particolari doti.

Gli studi longitudinali mostrano come il bullismo abbia spesso origine negli anni della scuola primaria, presenti il picco massimo negli anni della scuola secondaria di primo grado e tenda poi a decrescere con l'età. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini della scuola primaria sono forse più inclini a parlare del problema e spesso denunciano anche piccoli episodi di soprusi, mentre i preadolescenti e gli adolescenti tendono a parlarne meno, nonostante gli episodi di bullismo a quest'età possano essere più sistematici e spesso più gravi.

1.2 Le caratteristiche del cyberbullismo

La nuova tipologia di bullismo, il **cyberbullismo**, prevede l'utilizzo di internet o del cellulare per inviare messaggi minacciosi o denigratori alla vittima o per diffondere messaggi o immagini dannosi e calunniosi in rete.

Per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'in-formazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo 2.»

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo tradizionale, quali:

- **INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO:** l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- **IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE:** l'azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO:** l'ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete;
- **ANONIMATO DEL BULLO:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il “disimpegno morale”.

1.3 Le diverse forme di cyberbullismo

GLOSSARIO

NOME	DEFINIZIONE
Flaming	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
Exclusion	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
Denigration	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.
Impersonation	Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
Harassment	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.
Cyberstalking	È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
Happy slapping	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
Sexting	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

1.4 Le conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo

Il bullismo può portare a una dipendenza emotiva dagli altri, a una scarsa assertività o a una maggiore vulnerabilità alle pressioni esterne. Le vittime del bullismo possono soffrire di disturbi come la depressione, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) o il disturbo alimentare.

L'impatto psicologico del cyberbullismo risulta ancora più rilevante: la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

L'aspetto più preoccupante di questo fenomeno riguarda le sue conseguenze. Si spazia, infatti, dalla vergogna e dall'imbarazzo, all'isolamento sociale della vittima, senza tralasciare varie forme depressive, attacchi di panico e atti estremi come i tentativi di suicidio. Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo è ancor più psicologicamente devastante del bullismo.

Nella dimensione virtuale, infatti, gli atti di bullismo (immagini, commenti) spesso non possono essere cancellati o, se vengono eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione capillare incontrollabile. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile da controllare per il singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e ripercuotersi negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.

Tra le problematiche psicologiche che più frequentemente emergono in chi è oggetto di bullismo e cyberbullismo ci sono: disturbi d'ansia, disturbi depressivi e disturbi psicosomatici.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;
- La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all'accesso alla neutralità della rete, all'inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di **principi generali**, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul **web**.

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 15 MARZO 2014

La Direttiva indica Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA – MODIFICATO DAL DPR 21 NOVEMBRE 2007, N. 235

DIRETTIVA DEL 16-10-2006. LINEE DI INDIRIZZO SULLA CITTADINANZA DEMOCRATICA E LEGALITÀ.

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Il Ministero dell'istruzione è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Diverse sono le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio. Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema.

- **Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007**

“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”

La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

- **Legge 107/2015**

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

Ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal **Piano nazionale scuola digitale** (PNSD).

- **Legge 71/2017**

Ha sancito un ulteriore obiettivo strategico: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

- **Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021**

“Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”

Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l'ausilio di nuovi strumenti.

- **Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)**

- **Legge 70/2024**

Ha novellato la L. 17/2017

3. GIORNATE INTERNAZIONALI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nelle seguenti giornate, i docenti del nostro Liceo proporranno agli alunni e alle alunne delle proprie classi materiali didattici (testi antologici, filmati, documentari, audio storie ecc.) su cui riflettere o attività laboratoriali da svolgere.

6 febbraio 2024: “Safer Internet Day”

Il “Safer Internet Day” (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea, che ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.

In Italia, l’evento è promosso dal progetto “Generazioni Connesse”.

Tra le iniziative del “Safer Internet Day” rientrano convegni, concorsi a premi e campagne di sensibilizzazione incentrati su temi legati al cyberbullismo, alla pedopornografia e pedofilia on-line, al sexting, alla perdita di privacy, ma anche alla dipendenza da videogiochi e a uno stile di vita eccessivamente sedentario o al rischio di isolamenti, soprattutto tra gli utenti più giovani.

7 febbraio: Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo

Dal 2017, il 7 febbraio si celebra la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”. Istituita dal MIUR, tale giornata è un'occasione per riflettere su questi fenomeni, purtroppo, sempre più diffusi.

13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza

La finalità di questa giornata è quella di promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia, la pazienza, la cura e l’ascolto dei bisogni altrui. Scopo di questa giornata è anche quello di promuovere l’uso di un linguaggio non ostile, ma accogliente e inclusivo. Infatti, non può esserci reale prevenzione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo se non si lavora, in primo luogo, sulla costruzione di sentimenti positivi e di relazioni sane.

20 gennaio: Giornata del rispetto

Ai sensi della L. 70/2024, è istituita la Giornata del rispetto dedicata all’approfondimento e alla sensibilizzazione sul tema del rispetto degli altri e del contrasto a ogni forma di discriminazione, che si celebrerà il **20 gennaio**. La data è stata scelta in memoria di **Willy Monteiro Duarte**, vittima di bullismo.

4. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti di bullismo e cyberbullismo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	• individua attraverso il Collegio dei Docenti, uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo e un'equipe antibullismo da essi coordinata; • coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; • prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; • promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, famiglie ed esperti; • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; • interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.
DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano l'intera comunità scolastica; • coordina, con il supporto del team antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione, anche con eventuale affiancamento di famiglie, studenti e figure o enti esterni alla scuola; • interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le loro prerogative.

IL TEAM ANTIBULLISMO	• è formato da: Dirigente Scolastico, docente collaboratrice del Dirigente Scolastico, docente referente per il “bullismo e cyberbullismo”, docente Animatore Digitale, psicologa d’Istituto; • supporta il referente del “bullismo e cyberbullismo” nello svolgimento della sua attività; • interviene nell’analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.
-----------------------------	--

IL COLLEGIO DEI DOCENTI	• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
IL CONSIGLIO DI CLASSE	• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; • favorisce lo sviluppo di un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; • interviene nell’analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.
IL DOCENTE	• si relaziona con gli studenti ponendosi come modello di rispetto delle regole e della convivenza civile; • valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
LE FAMIGLIE	• partecipano attivamente alle iniziative formative e preventive organizzate dalla scuola; • monitorano con attenzione i comportamenti dei propri figli; • supervisionano e vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; • collaborano con la scuola secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità; • conoscono il regolamento d’istituto e il regolamento di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

GLI ALUNNI	• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; • possono operare come tutor per altri studenti; • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete (netiquette), facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano; • non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere smartphone o altri dispositivi digitali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; • rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante smartphone o altri dispositivi digitali - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente; • sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
-------------------	---

5. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

5.1 LE SANZIONI DISCIPLINARI

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando **sanzioni disciplinari di tipo riparativo/educativo**, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

6. Schema Procedure Scolastiche in caso di atti di Bullismo Cyberbullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo ne consegue **l'informazione immediata al Dirigente Scolastico** e, successivamente, al **Team Antibullismo**.

Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

1^ Fase: valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Docente Coordinatore di classe

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Segnalazione, mediante apposita Scheda consegnata in Segreteria Didattica, al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, al Team Antibullismo.

2^ Fase: strumenti di intervento

- Comunicazione alla famiglia (convocazione) del bullo e della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri);
- Scelta dell'opportuno ammonimento al cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato (secondo il protocollo, Tab.1);
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).

TABELLA 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;

	- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;
	Colloquio di gruppo con i bulli
	- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe⁴.	

3^ Fase: percorso educativo e monitoraggio.

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo, sia nei confronti della vittima (secondo lo Schema "Diario di bordo").

7. MODULISTICA

a. Scheda di prima segnalazione da parte dei docenti

La scheda di prima segnalazione dei casi di bullismo e di cyberbullismo

Nome del membro del team che compila lo screening: _____

Data: ____/____/____

Scuola _____

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

- a. ☐ La vittima, nome: _____
- b. ☐ Un compagno della vittima, nome: _____
- c. ☐ Padre/madre della vittima, nome: _____
- d. ☐ Insegnante, nome: _____
- e. ☐ Altri: _____

3. Vittima,	nome: _____	classe: _____
Altre vittime	nome: _____	classe: _____
Altre vittime	nome: _____	classe: _____

4. Il bullo o i bulli

Nome: _____	classe: _____
Nome: _____	classe: _____
Nome: _____	classe: _____

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Fornire esempi concreti:

6. Quante volte si sono verificati gli episodi?

DIARIO DI BORDO

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SITUAZIONI GESTITE

Riepilogo casi Scuola _____ Anno Scolastico _____							
N°	Data	ora	Episodio (riassunto)	Azioni intraprese		Insegnante con cui l'alunno/a si è confidato	Firma
				Cosa?	Da chi?		

b. Scheda di segnalazione del Dirigente ad altre autorità competenti (Forze di Polizia/Autorità giudiziaria)

Il MI propone questa scheda fac-simile nelle “Linee di orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo”.

In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal Dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall’istituzione scolastica.

ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:

Indirizzo:

Recapito telefonico:

Dirigente Scolastico:

Referente:

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

Persone indicate quali autori del fatto

*(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio:
parente, amico, vicino di casa,
conoscente...)*

ALLEGATI

*(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla
vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto
altro utile alla ricostruzione dei fatti)*

LUOGO DATA

FIRMA

Il Dirigente scolastico